

Verbale di Riunione
(17 luglio 2024)

In data 17/07/2024, presso la sede dell'Ente Idrico Campano, in Napoli, alla Via A. De Gasperi n. 28, sono presenti:

per l'Ente Idrico Campano: il Presidente, dott. Luca Mascolo e il Direttore Generale dott. Giovanni Marcello; è altresì presente l'avv. Alberto Corrado, quale difensore dell'Ente nei giudizi di cui al presente verbale;

per la società Acquedotti scpa: l'Amministratore Delegato e legale rapp.te p.t. Ing. Giuseppe Milone;

per la società Ottogas srl: l'Amministratore Delegato e Legale rapp.te p.t. Giuseppe Lamberti.

Entrambe le società sono assistite dall'avv. Bruno Cimadomo, quale loro difensore nei giudizi di cui al presente verbale.

La riunione è stata convocata dal Direttore dell'Ente Idrico Campano con nota prot. n. 17535 del 15/07/2024, avente ad oggetto "Tariffe del Servizio Idrico Integrato per il periodo 2024-2029. Equilibrio Economico-finanziario".

I presenti, preliminarmente, si danno reciprocamente atto di quanto segue:

a) La società Acquedotti scpa gestisce il servizio idrico e fognario nei seguenti comuni ricadenti negli Ambiti Distrettuali Caserta e Napoli Nord: Orta di Atella, Acerra, Casandrino, Grumo Nevano, Melito di Napoli, Qualiano, Alvignano, Castel Morrone e Sant'Arpino; la società Ottogas srl gestisce il servizio idrico e fognario nei seguenti comuni ricadenti nell'ambito distrettuale Napoli Nord: Casoria e Frattamaggiore.

b) I predetti gestori operano quali concessionari dei riferiti servizi, in virtù dei relativi atti di affidamento di durata trentennale, adottati dai Comuni nell'assenza del gestore unico del SII che il soppresso Ente d'Ambito Napoli Volturno avrebbe dovuto individuare ai sensi della L. n. 36/1994 e della L.R. n. 14/1997;

c) nell'ambito dell'attività di ricognizione di cui all'art. 21, comma 5 della L.R. n. 15/2015, con determinazione direttoriale dell'Ente Idrico Campano n. 426/2022, è stata esclusa la salvaguardia, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. n. 152/2006, degli atti di affidamento del servizio adottati dai menzionati comuni in favore delle società Acquedotti scpa e Ottogas srl;



d) tale provvedimento è stato impugnato dalle società interessate con ricorsi (R.G. 5829/2022, per Acquedotti scpa, R.G. n. 5830/2022 per Ottogas srl), allo stato pendenti dinanzi al Tar Campania Napoli;

e) le medesime società, inoltre, hanno proposto rituali impugnative dinanzi allo stesso Giudice Amministrativo al fine di contestare la legittimità:

- degli atti di pianificazione, di scelta della forma di gestione e di affidamento del SII al gestore unico per l'Ambito Distrettuale Caserta (giudizio R.G. n. 47/2023 Acquedotti scpa, R.G. 46/2023 Ottogas srl);

- degli atti di pianificazione e di scelta della forma di gestione per l'Ambito Distrettuale Napoli Nord (giudizio R.G. n. 374/2023 Acquedotti scpa, R.G. 373/2023 Ottogas srl);

f) in costanza dei riferiti contenziosi, il Comitato Esecutivo dell'EIC, sulla scorta della relazione istruttoria del Direttore Generale del 16 ottobre 2023 e condividendone i contenuti, con deliberazione n. 51 del 23/10/2023, ha stabilito:

1. *"nelle more del completamento delle procedure di affidamento nonché nelle more del subentro del gestore del servizio idrico integrato affidatario del servizio, di dare mandato al Direttore Generale di predisporre le istruttorie tecniche, nonché le proposte di schemi regolatori, per tutti i gestori strutturati, anche quelli di fatto come censiti nel piano d'ambito regionale, che svolgono il servizio idrico integrato ovvero parti di esso, ove non interessati da contenziosi in essere;*

2. *di prendere atto che gli schemi regolatori per il periodo 2020-2023 dovranno essere predisposti a consuntivo in linea con le previsioni della deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 639/2021/R/Idr, con particolare riferimento ai casi di esclusione previsti dall'art. 8 della deliberazione n. 580/2019/R/Idr;*

3. *di predisporre gli schemi tariffari 2020-2023 e quelli del prossimo periodo regolatorio assicurando l'equilibrio economico finanziario della gestione nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità salvaguardando, laddove possibile, la sostenibilità sociale della tariffa".*

g) tra le motivazioni a fondamento della citata deliberazione n. 51/2023, così come illustrate nella relazione del Direttore dell'Ente Idrico Campano del 16/10/2023, espressamente ed integralmente condivisa dal Comitato Esecutivo, si legge:

"▪ Piani d'ambito distrettuali

Come anticipato, i piani degli Ambiti distrettuali Irpino, Sannita, Caserta e Napoli Nord definiscono i cronoprogrammi di subentro del gestore unico nelle gestioni esistenti, ove è costantemente

previsto che il nuovo concessionario individuato dall'EIC acquisisca nei primi anni di concessione le gestioni comunali in economia, rinviando al quinto anno il subentro nelle gestioni strutturate riferibili alle predette società. Tale circostanza comporta che le indicate società, non solo hanno dovuto garantire la gestione del servizio in parola per il quadriennio 2019-2023, ma dovranno farsi carico delle medesime attività gestionali per il prossimo periodo regolatorio oggetto del nuovo metodo tariffario ARERA di imminente approvazione. In tale contesto si rende opportuno procedere tempestivamente alla predisposizione degli aggiornamenti degli schemi regolatori delle gestioni in argomento ai sensi del MTI-3, al fine di garantire la massima trasparenza dei corrispettivi applicati all'utenza finale, di verificare che gli interventi realizzati dalle società interessate siano coerenti con le previsioni degli strumenti di programmazione vigenti, nonché per determinare preventivamente - e ove consentito contenere - i possibili impatti sul valore residuo delle concessioni che i gestori unici di distretto dovranno riconoscere ai gestori uscenti, in conformità alla normativa ed alla regolazione di settore applicabili.

▪ *Contenziosi in corso*

Le società Ottogas Srl, Acquedotti Scpa e Italgas Spa hanno promosso articolati contenziosi dinanzi al TAR Campania Napoli, avverso le procedure di scelta della forma di gestione del SII e di individuazione del gestore unico nei distretti di relativo interesse (CASERTA e NAPOLI NORD). Nell'ambito delle indicate procedure di aggiornamento tariffario, è opportuno verificare con i gestori in questione, la praticabilità, nei limiti della normativa vigente, di possibili intese volte al superamento del contenzioso in essere, al fine di consentire la definitiva stabilizzazione ed il consolidamento degli effetti dei provvedimenti di affidamento del SII adottati dall'EIC, così da assicurare che la transizione verso le forme gestionali attuative delle scelte compiute da questa Amministrazione, avvenga con modalità compiutamente predeterminate e condivise, per quanto possibile, con i soggetti a vario titolo interessati, anche nell'ottica di contenere gli oneri di subentro a carico dei nuovi gestori e, in ultima analisi, degli utenti".

g) la citata deliberazione del Comitato Esecutivo dell'EIC n. 51/2023, è stata impugnata dalle società Acquedotti scpa e Ottogas srl dinanzi al TAR Campania Napoli, rispettivamente, con ricorsi R.G. n. 167/2024 e R.G. n. 169/2024, nella parte in cui subordina l'accesso al procedimento di aggiornamento tariffario disciplinato dal MTI-3 all'assenza di contenziosi pendenti tra i gestori operanti e l'Ente Idrico Campana;

Le parti, in via preliminare, congiuntamente reputano opportuno evidenziare che in altri contesti territoriali del Paese caratterizzati dalla presenza di gestioni esistenti con connotati analoghi a

quelle in esame, il contenzioso che ne è seguito ha di fatto paralizzato l'avvio delle attività del Gestore Unico.

Ed infatti, nel caso della Provincia di Imperia, l'EGATO ha previsto la costituzione ad hoc di una società consortile da parte di tutti i Comuni ricadenti nel perimetro dell'ATO. A seguito dei vari ricorsi, il Consiglio di Stato nel 2014 si è espresso negando la salvaguardia per alcune gestioni in essere (sent. 5080/2014), mentre per altre vi è stato il riconoscimento del diritto alla prosecuzione fino a naturale scadenza (sentenza n. 5938/2014). Con riferimento al valore di subentro, la delibera di affidamento del servizio al gestore unico ha previsto l'obbligo di consegna degli impianti, ma non si è espressa sul valore di rimborso da corrispondere alle gestioni uscenti soccombenti nel cennato contenzioso. Solo in un momento successivo l'EGATO ha quantificato la misura di tale indennizzo. Ne è seguita una situazione di sostanziale stallo per l'avvio della gestione unica, in quanto la società affidataria si è rivelata finanziariamente impossibilitata a subentrare alle gestioni uscenti, perché non in grado di liquidare il valore di subentro in ragione del suo basso grado di patrimonializzazione e di un piano industriale che non contempla sviluppi tariffari adeguati all'immediato subentro nelle gestioni uscenti.

Altro caso emblematico è quello che ha interessato la provincia di Bergamo, ove l'EGA ha previsto, già nel 2007, l'affidamento al gestore unico, negando al contempo la salvaguardia alle altre gestioni operanti sul territorio che hanno promosso contenzioso. Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, nel 2014, ha accolto il ricorso di uno dei gestori in questione, riconoscendo in suo favore il regime di salvaguardia ex art. 172, mentre ha respinto le impugnative di altri operatori che rivendicavano analogo trattamento. Anche in questo caso, per l'avvio della gestione unica, le criticità si sono trasferite sulla definizione delle condizioni per il subentro del Gestore Unico nelle gestioni esistenti non salvaguardate, con particolare riguardo alla quantificazione del valore di subentro.

Infine si segnala il caso della Provincia di Varese, ove i gestori esistenti dichiarati non conformi si sono resi promotori di un articolato contenzioso dinanzi al Giudice Amministrativo (con caratteristiche del tutto analoghe a quello che interessa l'EIC e le società presenti), che ha riguardato l'intero procedimento di affidamento del SII al gestore unico e che ha determinato un rilevante slittamento nei tempi di entrata a regime del nuovo assetto, con prosecuzione di fatto delle vecchie gestioni. Come emerge dalla sentenza del TAR Lombardia Milano n. 3484/2018, tale contenzioso è stato superato solo per effetto dell'atto di accordo intervenuto tra l'EGATO, Gestore Unico e le gestioni preesistenti a quest'ultimo.

Ciò posto, la presente riunione è finalizzata a verificare la disponibilità delle società intervenute al superamento dei giudizi tutti richiamati in premessa, in modo da consentire la predisposizione degli *“gli schemi tariffari 2020-2023 e quelli del prossimo periodo regolatorio assicurando l’equilibrio economico finanziario della gestione nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità salvaguardando, laddove possibile, la sostenibilità sociale della tariffa”*, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comitato Esecutivo con la richiamata deliberazione n. 51/2023.

A tale riguardo, i rappresentanti dell’EIC fanno presente che in costanza dei citati giudizi promossi dalle società in questione dinanzi al TAR Campania Napoli, l’Ente Idrico Campano ha provveduto all’aggiornamento degli atti di pianificazione del SII negli ambiti distrettuali Napoli Nord e Caserta;

In particolare:

- Relativamente al Distretto Napoli Nord, il Comitato Esecutivo dell’EIC, con deliberazione n. 13 del 19/04/2024, su conforme deliberazione n. 1 del 28 marzo 2024 del competente Consiglio di Distretto, ha aggiornato il Piano d’Ambito Distrettuale Napoli Nord provvedendo a dettare indirizzi e prescrizioni in merito al *“subentro del Gestore Unico nelle attuali gestioni del SII”*; il Comitato Esecutivo dell’EIC, inoltre, con deliberazione n. 14 del 19/04/2024, su conforme deliberazione n. 2 del 28/03/2024 del competente Consiglio di Distretto, ha approvato *“la scelta della forma di gestione di tipo misto pubblico/privata con prevalenza di capitale pubblico”*, rivendendo dunque, l’originaria indicazione per il ricorso all’istituto dell’in house providing;
- Relativamente al Distretto Caserta, il Comitato Esecutivo dell’EIC con deliberazione n. 31 del 19 giugno 2024, su conforme deliberazione n. 1 del 27/05/2024, ha aggiornato il Piano d’Ambito Distrettuale Caserta provvedendo a dettare indirizzi e prescrizioni al gestore unico del SII, ITL spa, in merito al *“subentro del Gestore Unico nelle attuali gestioni del SII”*; con lo stesso provvedimento, inoltre, è stato dato atto che *“che, sulla base dell’istruttoria a cura degli uffici dell’Ente i cui esiti saranno sottoposti alle valutazioni del Consiglio di Distretto Caserta e del Comitato Esecutivo per quanto di rispettiva competenza, il rapporto concessorio con il gestore ITL spa deve essere adeguato alle previsioni del Piano d’Ambito Distrettuale “Caserta” oggetto di approvazione con la presente deliberazione, tenendo conto dello sviluppo del PEF ivi ricompreso, in linea con quanto previsto ai punti 3), 4) e 7) della deliberazione del Comitato Esecutivo 26/10/2022, n. 56 ed in conformità agli artt. 6 e 7 della Convenzione di gestione sottoscritta con il gestore dell’Ambito Distrettuale Caserta;*

Alla luce di quanto precede ed in considerazione dei provvedimenti di pianificazione del SII da ultimo intervenuti per i Distretti Napoli Nord e Caserta, i rappresentanti dell’EIC chiedono alle società presenti di manifestare la loro eventuale disponibilità:

1) a rinunciare ai giudizi in essere come riepilogati in premessa;

2) a garantire la gestione del servizio idrico e fognario nei comuni attualmente serviti fino al subentro del nuovo gestore, in conformità alle previsioni dei Piani d'Ambito Distrettuali Napoli Nord e Caserta, come da ultimo approvati con deliberazioni del Comitato Esecutivo dell'EIC n. 13/2024 e n. 31/2024;

Per ciò che attiene all'Ambito Distrettuale Napoli Nord, i rappresentanti delle società Acquedotti scpa e Ottogas srl, tenuto conto dei contenuti del Piano d'Ambito Distrettuale e della nuova forma di gestione come da ultimo deliberati dall'EIC per lo stesso distretto, danno atto che in relazione ai giudizi R.G. n. 374/2023 (Acquedotti scpa), R.G. 373/2023 (Ottogas srl) si è determinata la cessazione della materia del contendere, ovvero l'improcedibilità dei ricorsi che ne costituiscono l'oggetto, atteso che i provvedimenti originariamente impugnati, per quanto di loro interesse, sono stati completamente superati dalle deliberazioni del Comitato Esecutivo n. 13/2024 e n. 14/2024. Pertanto, le medesime società provvederanno tempestivamente a depositare nei predetti giudizi apposite dichiarazioni di rinuncia ai ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, con richiesta di compensazione delle spese di lite tra le parti. Le stesse società, inoltre, dichiarano e danno atto che le linee di indirizzo per il subentro del gestore unico del SII nelle gestioni in loro titolarità, così come definite nel Piano d'Ambito Distrettuale Napoli Nord approvato con deliberazione EIC n. 13/2024, determinano la sopravvenuta carenza di interesse da parte di Acquedotti scpa alla definizione del ricorso R.G. 5829/2022 e di Ottogas alla definizione del ricorso R.G. n. 5830/2022 e che, pertanto, si rendono disponibili a formalizzare apposti atti di rinuncia anche in relazione a tali ultimi giudizi, con richiesta di compensazione delle spese di lite tra le parti.

Per ciò che attiene all'Ambito Distrettuale Caserta, i rappresentanti delle società Acquedotti scpa e Ottogas srl, tenuto conto dei contenuti del Piano d'Ambito Distrettuale come da ultimo deliberato dall'EIC per lo stesso distretto, danno atto che in relazione ai giudizi R.G. n. 47/2023 (Acquedotti scpa) e R.G. 46/2023 (Ottogas srl) si è determinata la cessazione della materia del contendere, ovvero l'improcedibilità dei ricorsi che ne costituiscono l'oggetto, atteso che i provvedimenti originariamente impugnati, per quanto di loro interesse, sono stati completamente superati dalla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 31/2024. Pertanto, le medesime società provvederanno tempestivamente a depositare nei predetti giudizi apposite dichiarazioni di rinuncia ai ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, con richiesta di compensazione delle spese di lite tra le parti. Le stesse società, inoltre, dichiarano e danno atto che le linee di indirizzo per il subentro del gestore unico del SII nelle gestioni in loro titolarità, così come definite nel Piano d'Ambito Distrettuale Caserta approvato con deliberazione EIC n. 31/2024, determinano la sopravvenuta carenza di interesse da parte di Acquedotti scpa alla definizione del ricorso R.G. 5829/2022 e di Ottogas alla definizione del ricorso R.G. n. 5830/2022 e che, pertanto, si rendono disponibili a formalizzare

appositi atti di rinuncia anche in relazione a tali ultimi giudizi, con richiesta di compensazione delle spese di lite tra le parti.

Le società, al contempo, precisano che la manifestata disponibilità a rinunciare a tutti i contenziosi elencati in premessa, è in ogni caso subordinata all'impegno dell'EIC a mantenere invariate le linee di indirizzo per il subentro del gestore unico del SII nelle gestioni pregresse, così come definite con gli atti di pianificazione già approvati con deliberazioni del Comitato Esecutivo n. 13/2024 e n. 31/2024, anche in occasione dei futuri aggiornamenti dei Piani d'Ambito Distrettuali Caserta e Napoli Nord e dell'adozione dei provvedimenti di affidamento del SII ai gestori unici dei medesimi ambiti distrettuali.

Per quanto riguarda la disponibilità a garantire la gestione dei servizi attualmente in loro titolarità fino al subentro del gestore unico, le società evidenziano che a tal fine si rende necessario poter operare sulla base di schemi regolatori approvati dall'EIC nel rispetto della pertinente disciplina ARERA, in grado di assicurare la realizzabilità degli investimenti necessari alla gestione ottimale del servizio e delle relative infrastrutture.

I rappresentanti dell'EIC prendono atto delle disponibilità manifestate dalle società Acquedotti spca e Ottogas srl e non ravvisano elementi ostativi rispetto alle precisazioni operate ed alle condizioni espresse dalle stesse, salvo ogni diverso avviso dei competenti organi dell'EIC per le definitive valutazioni al riguardo.

Alla luce di tutto quanto precede e sulla base della disponibilità manifestata dalle società Acquedotti spca e Ottogas srl, i presenti, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 11 della L. n. 241/1990, riepilogano di seguito i reciproci impegni utili al superamento dei contenziosi in essere.

In particolare:

1. Acquedotti spca e Ottogas srl si impegnano a garantire la gestione del servizio idrico e fognario nei comuni attualmente da loro serviti fino al subentro del gestore unico del SII nel rispetto delle linee di indirizzo all'uopo fissate nel Piano d'Ambito Distrettuale Caserta e nel Piano d'Ambito Distrettuale Napoli Nord, approvati con deliberazioni EIC n. 13/2024 e n. 31/2024;
2. Acquedotti spca e Ottogas srl si impegnano a formalizzare, appositi atti di rinuncia a tutti i giudizi da loro proposti al TAR Campania Napoli; in particolare, Acquedotti spca rinuncerà ai ricorsi R.G. 5829/2022, R.G. n. 47/2023, R.G. n. 374/2023, R.G. n. 167/2024 e Ottogas srl rinuncerà ai ricorsi R.G. n. 5830/2022, R.G. 46/2023, R.G. 373/2023, R.G. n. 169/2024.

3. L'Ente Idrico Campano, negli aggiornamenti futuri del Piano d'Ambito Distrettuale Caserta e del Piano d'Ambito Distrettuale Napoli Nord, manterrà sempre ferme le linee di indirizzo per il subentro del gestore unico del SII nelle gestioni pregresse, così come definite negli atti approvati con deliberazioni del Comitato Esecutivo n. 13/2024 e n. 31/2024.
4. L'Ente Idrico Campano assicurerà la necessaria coerenza degli atti di affidamento del SII al gestore unico del Distretto di Napoli Nord e al gestore unico del Distretto Caserta con il punto 3) che precede.
5. L'EIC predisporrà, approverà e trasmetterà ad ARERA gli schemi regolatori delle gestioni riferibili ad Acquedotti spca e Ottogas srl ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR e n. 639/2023/R/idr, unitamente agli ulteriori elaborati ivi previsti, tenendo conto del fabbisogno di investimenti necessario ad assicurare l'erogazione del servizio all'utenza in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, secondo criteri conformi a quelli utilizzati per i gestori del SII individuati ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006.

In ragione del fatto che per alcuni dei ricorsi azionati dalle società risultano già fissate al 19/09/2024 le udienze di relativa trattazione, le parti si danno reciprocamente atto che ai fini della formalizzazione della rinuncia ai predetti giudizi, il contenuto del presente verbale dovrà essere sottoposto, entro il 31/07/2024, al Comitato Esecutivo dell'EIC per la relativa condivisione e per ogni conseguente indirizzo in merito al superamento del contenzioso in essere per l'applicazione della citata deliberazione n. 51/2023, riferibile al periodo regolatorio 2019-2023, nonché per l'accesso dei gestori Acquedotti spca e Ottogas srl all'ulteriore procedimento di aggiornamento tariffario di cui al MTI-4.

I presenti convengono che il presente verbale non potrà in alcun modo essere prodotto, citato ovvero costituire prova e/o argomento di prova, nei predetti giudizi R.G. 5829/2022, R.G. n. 47/2023, R.G. n. 374/2023, R.G. n. 167/2024, R.G. n. 5830/2022, R.G. 46/2023, R.G. 373/2023 e R.G. 169/2024, fino all'adozione della deliberazione del Comitato Esecutivo di relativa approvazione.

L.C.S.

